

Co.Re.Com. Cal/Nic

DELIBERAZIONE N. 173

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA - Prestileo xxxxx c/ VODAFONE OMNITEL

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Nella seduta del giorno 24.09.2012, svolta presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova Reggio Calabria, in cui sono presenti:

Prof. Alessandro Manganaro	Presidente
Prof. Carmelo Carabetta	Componente
Dott. Gregorio Corigliano	Componente

e Avv. Rosario Carnevale, Direttore del Co.Re.Com. Calabria;

Visti:

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, di approvazione del testo del Codice civile;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche";

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Co.Re.Com." e succ. modif. ed int.;

la propria deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: "Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS., "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e succ. modif. ed int.;

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 73/11/CONS., "Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico" ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n.481;

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 274/07/CONS., "Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Co.Re.Com. Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni";

l'istanza del 19 marzo 2012, acquisita al prot. Co.Re.Com. Calabria n. 13839, con cui il sig. xxxxxx, ha chiesto l'intervento di questo organismo per la definizione della controversia in essere con la Società Vodafone Omnitel, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/Cons. e succ. modif. ed int.;

la nota del 23 marzo 2012 (prot. n. 14764), con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia;

gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato quanto segue:

Oggetto della controversia e risultanze istruttorie

Con istanza di definizione, depositata il 19 marzo 2012, il sig. xxxxxx, promuoveva dinanzi a questo Co.Re.Com. un procedimento di definizione nei confronti della Società Vodafone Omnitel.

In particolare, le doglianze riguardano:

1) Mancata riparazione guasto/mancata risposta ai reclami/ritardo lavorazione recesso/fatture indebite.

L'utente precisa di aver sottoscritto (in data 21 novembre 2008), un contratto "Cod. 11-5TKTKS" relativo alla promozione "Vodafone inoffice internet e telefono tutto flat" e che il gestore Vodafone, si assumeva gli oneri di portabilità dell'utenza dal precedente gestore Telecom. Il 3 gennaio 2009 l'istante, inoltrava reclamo per guasto a cui seguiva il 7 gennaio 2009, intervento tecnico del gestore (non risolutivo). Il 9 gennaio l'utente contestava (tramite reclamo) l'inadempienza contrattuale del gestore e formalizzava recesso contrattuale. Il gestore emetteva fatturazione dal 23 gennaio 2009. Il 2 febbraio 2009 l'utente inviava un altro reclamo al gestore e in prospettiva della cessazione della propria attività commerciale (il 4 aprile 2009) chiedeva la possibilità di subentro dell'utenza di cui trattasi, nei confronti di un altro soggetto. Il 20 aprile 2009 il sig. xxxxxx cessava la propria attività commerciale. Il gestore formalizzava (con raccomandata inviata il 17 agosto 2009 e pervenuta all'utente il 1° settembre 2009) la risoluzione del contratto per presunta morosità (ma per fatture emesse successivamente al recesso). L'utente (il 1° settembre 2009 con raccomandata) contestava l'inerzia del gestore, sottolineando l'inadempienza contrattuale dello stesso e reiterando il recesso. Successivamente pervenivano all'utente note di credito del 3 settembre 2009 relative alle fatture di risoluzione contrattuale con motivazione "errata fatturazione" rendendo nulla e illegittima la risoluzione del contratto. Il 27 aprile 2010 l'utente contestava le scorrettezze del gestore e sollecitava i dovuti indennizzi. Di contro, l'operatore formulava proposta di storno di una fattura pari a € 344,00, non emessa e mai pervenuta al xxxxxx. Il gestore non aderiva all'invito di partecipare all'udienza di conciliazione promossa dall'utente presso la CCAA di Catanzaro.

Per tali ragioni l'istante chiede l'indennizzo per "mancata riparazione del guasto dal 9 gennaio 2009 al 4 aprile 2009 (per 56 giorni di disservizio), l'indennizzo per mancata risposta ai reclami dal 9 gennaio 2009 al 1° settembre 2009, (per 132 giorni di ritardo), l'indennizzo per il ritardo della lavorazione del recesso dal 9 gennaio 2009 al 1° settembre 2009, (per 143 giorni di ritardo), il riconoscimento delle spese di procedura, e la regolarizzazione contabile.

In seguito all'avvio del presente procedimento, giusta nota del 23 marzo 2012, con cui sono stati chiesti alle parti i chiarimenti istruttori ritenuti necessari, soltanto l'operatore ha prodotto la memoria difensiva e la documentazione a supporto della rispettiva posizione.

L'operatore contesta la ricostruzione della vicenda effettuata dall'utente e rileva l'infondatezza dell'istanza di definizione di cui ha richiesto il rigetto con ogni conseguenza di legge, specificando in aggiunta a ciò che (come da documentazione in atti), nessuna responsabilità è imputabile a Vodafone, che il numero di utenza fissa risulta attivato il 15 dicembre 2008 e disattivato l'11 settembre 2009 e che il link risulta espletato l'8 dicembre 2008 e cessato il 2 settembre 2009 inoltre il disservizio subito dall'utente è stato già indennizzato con lo storno di tre fatture e il codice di migrazione questo è stato tempestivamente comunicato (prospetti allegati agli atti).

L'odierno ricorrente in risposta alle memorie presentate dall'operatore convenuto con note di replica precisa che la fattura pari a € 344,00 emessa per il tardivo espletamento del recesso non gli era mai pervenuta.

Motivi della decisione

1. In tema di rito.

Preliminarmente si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile ed ammissibile.

Si deve, altresì, dar conto del comportamento delle parti nella fase procedimentale: l'operatore non ha partecipato alla udienza di conciliazione, tenutesi presso la CCAA di Catanzaro.

L'udienza di discussione per il presente ricorso non si è tenuta, in quanto non è stata richiesta espressamente dalle parti e non è stata ritenuta necessaria ai fini dell'odierna decisione.

2. Riguardo al merito.

La presente controversia ha come oggetto la mancata riparazione guasto, la mancata risposta ai reclami il ritardo nella lavorazione del recesso e la regolarizzazione contabile, da parte dell'operatore Vodafone Omnitel.

2.1 Sulla mancata riparazione del guasto.

Come accennato, il contratto stipulato tra le parti è indubbiamente un contratto di somministrazione, per cui "una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, ad eseguire a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose" (art. 1559 c.c.). Nell'ambito del contratto le posizioni giuridiche dei contraenti sono da ricomprendere nell'alveo dei diritti soggettivi, con la differenza, rispetto ai normali rapporti contrattuali, che le tariffe vengono fissate unilateralmente, senza cioè una vera contrattazione tra le parti, trattandosi di contratto per adesione.

Così propedeuticamente delimitati i confini giuridici della controversia è possibile passare all'esame del merito.

Nella fattispecie, l'utente ha lamentato la mancata riparazione del guasto dal 9 gennaio 2009 al 4 aprile 2009, non di meno si rileva da documentazione in atti prodotta dall'operatore, (ad esempio i tabulati telefonici relativi al periodo in questione) che l'utenza di linea fissa di cui trattasi ha funzionato regolarmente ad esclusione dei giorni 2-3 e 12 febbraio 2009 (tra l'altro già indennizzati dall'operatore). Riguardo alla prova, infatti, vige il principio di cui l'art. 2697 (onere della prova), in base al quale "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento" e "chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda". Più in particolare, in tema di contratti telefonici, le questioni relative all'onere della prova sono pacificamente risolte in tal senso: "in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (anche per difformità rispetto al dovuto o anche per tardività dell'adempimento) gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento" (Cass. Civ. n.2387/04).

Nella fattispecie, il consumatore ha dedotto l'inadempimento del gestore il quale, dinanzi a ciò, ha fornito prova contraria, attraverso l'esibizione delle fatture telefoniche, con i relativi tabulati contenenti il numero ed i minuti di telefonate. Tale documentazione però non è integrale, in quanto, è relativa solo al traffico in uscita e non in entrata.

Alla luce di quanto sopra esposto, circa la richiesta dell'utente di indennizzo per mancata riparazione del guasto, viene accolta perché il gestore con l'onere della prova ha dato dimostrazione solo del parziale funzionamento della linea telefonica - ovvero documentando solo con i tabulati relativi al traffico in uscita e non a quello in entrata.

Per tali motivazioni l'indennizzo per il disservizio di cui trattasi, per il periodo dal 9 gennaio al 4 aprile 2009, è pari a € 430,00 (quattrocentotrenta/00), per complessivi 86 giorni, al parametro giornaliero di euro 2,50, conformemente a quanto stabilito dall'art. 5, comma 2, (malfunzionamento del servizio) e dall'art. 12, comma 2, (utenza di tipo "affari") della delibera 73/11 CONS, allegato A; per tale indennizzo però occorre considerare che l'operatore ha dichiarato di aver già indennizzato l'utente con un importo pari a € 15,00 (quindici/00) - per il disservizio patito - e con lo storno di fatture per un importo pari a € 334,00 (trecentotrentaquattro/00). Per tali motivazioni si riconosce al sig. xxxx, l'indennizzo pari a € 81,00 (ottantuno/00) - ovvero dall'indennizzo di € 430,00 vengono detratte le somme di € 15,00 e € 334,00). Qualora l'operatore Vodafone, non avesse ancora provveduto al suddetto storno, è tenuto ad adempiere entro 60 giorni dalla notifica del presente atto.

2.2 Sul ritardo nella lavorazione del recesso.

Nella fattispecie considerata, relativamente alla pretesa dell'odierno istante di recedere dal contratto di cui trattasi, questa viene evasa dall'operatore solo l'11 settembre 2009 ma la data di richiesta è del 9 gennaio 2009. Occorre osservare che la

normativa di settore riconosce agli utenti il diritto di recedere liberamente dai contratti, senza vincoli temporali, salvo il rispetto di un termine di preavviso non superiore a 30 giorni (art. 1, comma 3, Legge n. 40/2007). Nel caso di specie, stante al punto 9.2 delle condizioni generali di contratto dell'operatore, la disdetta formulata dall'utente troverà efficacia, se inviata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto e se trascorsi 30 giorni dalla richiesta (9 gennaio 2009). Quindi già dal 15 febbraio 2009 (tenendo in considerazione la ricezione della raccomandata) il contratto intercorso tra l'operatore Vodafone e l'istante, deve considerarsi cessato, liberando le parti da ogni impegno contrattuale futuro e rendendo infondata le richieste di pagamento pretese dal gestore attraverso le fatture emesse dopo il perfezionamento del recesso.

Per quanto esposto si ritiene che la richiesta del ricorrente circa l'indennizzo per ritardato recesso, sia meritevole di accoglimento, pertanto si riconosce all'utente un indennizzo pari a € 3.120,00 (tremilacentoveventi/00) per il periodo dal 15 febbraio all'11 settembre 2009 (data dimostrata da schermata Vodafone circa la cessazione dell'utenza), per complessivi 208 giorni, al parametro giornaliero di euro 7,50, conformemente a quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, e dall'art. 12 comma 2, (utenza di tipo "affari") della delibera 73/11 CONS, allegato A;

2.3 Sulla regolarizzazione contabile.

Si ritiene che tale richiesta non sia meritevole di accoglimento, in quanto è assorbita dal precedente paragrafo (2.1) ed inoltre occorre specificare anche che tale pretesa è generica e non dettagliata.

2.4 Sulla mancata risposta ai reclami.

Quanto alla richiesta dell'utente di indennizzo da mancata risposta ai reclami, si rileva che l'art. 8 della delibera Agcom 179/03 stabilisce che occorre garantire agli utenti la possibilità di presentare reclami e segnalazioni, senza oneri aggiuntivi, per malfunzionamenti o inefficienze dei servizi, e che è fatto obbligo agli operatori di assicurare la tracciabilità degli stessi reclami, per dimostrare l'esistenza delle segnalazioni da parte degli utenti e dare riscontro ai reclami medesimi entro i termini stabiliti dalle rispettive Carte dei servizi degli operatori. La risposta al reclamo deve essere adeguatamente motivata e fornita entro il termine indicato nel contratto (45 giorni ex art. 6.4 Carta Servizi Vodafone Omnitel), in forma scritta.

La risposta al reclamo deve essere *adeguatamente motivata e fornita in forma scritta*, per l'evidente fine di dare all'utente reclamante un riscontro chiaro ed esauritivo, univoco e agevolmente dimostrabile, idoneo quindi a riequilibrare le posizioni delle parti in un dialogo che, tipicamente, non nasce paritario a causa della qualità dell'operatore come soggetto strutturalmente e numericamente superiore, organizzato e diversificato. Nel caso di specie, l'utente reclama il: 9 gennaio 2009, il 2 e 7 febbraio 2009, il 7 aprile 2009 e il 1° settembre 2009 – a tali reclami la Vodafone non risponde tempestivamente, ma solamente il 17 agosto 2009.

Dinnanzi a queste doglianze, l'aspettativa del consumatore verso un riscontro del gestore era più che giustificata.

La mancata risposta al reclamo determina una mancanza di ascolto, dialogo e contraddittorio tra utente e gestore; laddove una sua corretta gestione rappresenta il primo strumento deflattivo dei contenziosi telefonici, giacché spesso è proprio l'assenza di un confronto a far scaturire la litigiosità dell'utente.

Nella fattispecie, Vodafone Omnitel risulta inadempiente agli obblighi nascenti ex lege ovvero ex contratto.

Per tali motivi si riconosce al ricorrente l'indennizzo di € 173,00 (centosettantatre/00) per mancata risposta ai reclami dal 25 febbraio 2009 (45° giorno successivo alla data del primo reclamo) al 17 agosto 2009, per complessivi 173 giorni, al parametro giornaliero di euro 1,00, conformemente a quanto stabilito dall'art. 11 della delibera 73/11 CONS, allegato A;

Ritenuto, conclusivamente, che la domanda del ricorrente sia parzialmente meritevole di accoglimento, nei termini sotto espliciti e che pertanto l'operatore Vodafone Omnitel debba provvedere a riconoscere al medesimo:

- l'indennizzo pari a € 81,00 (ottantuno/00) per mancata riparazione guasto, per il periodo dal 9 gennaio al 4 aprile 2009, per complessivi 86 giorni, al parametro giornaliero di euro 2,50, conformemente a quanto stabilito dall'art. 5, comma 2, e dall'art. 12 comma 2, (utenza di tipo "affari") della delibera 73/11 CONS, allegato A, (all'indennizzo previsto pari a € 430,00 vengono detratte le somme di € 15,00 e € 334,00);
- l'indennizzo pari a € 3.120,00 (tremilacentoveventi/00) per il periodo dal 15 febbraio all'11 settembre 2009, per complessivi 208 giorni, al parametro giornaliero di euro 7,50, conformemente a quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, e dall'art. 12 comma 2, (utenza di tipo "affari") della delibera 73/11 CONS, allegato A;
- l'indennizzo di € 173,00 (centosettantatre/00) per la mancata risposta ai reclami per il periodo 25 febbraio - 17 agosto 2009, per complessivi 173 giorni, al parametro giornaliero di euro 1,00, conformemente a quanto stabilito dall'art. 11 della delibera 73/11 CONS, allegato A;
- lo storno delle fatture pari a € 334,00 (trecentotrentaquattro/00) ove l'operatore Vodafone, non vi avesse ancora provveduto;

- la consegna degli apparati all'operatore Vodafone Omnitel, da parte dell'utente, ove questi non siano stati ancora restituiti.

Atteso che l'indennizzo e/o i rimborsi riconosciuti da questo Comitato all'esito della procedura di definizione, devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità e, pertanto tenere indenne l'istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura.

3. Sulle spese di procedura

L'art. 19 al comma 6, del Regolamento allegato alla delibera Agcom n. 173/07/ CONS, sancisce che nel determinare rimborsi e gli indennizzi si tenga conto "del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione".

In conformità, dunque, a quanto previsto da tale articolo - a mente del quale, "Nel provvedimento decisorio l'Autorità può riconoscere il rimborso delle spese necessarie e giustificate per l'espletamento della procedura" - si riconosce, equitativamente, al Sig. xxxx, l'importo complessivo di Euro 100,00 (cento/00), a titolo di rimborso spese di procedura. Prendendo in considerazione che nel caso di specie, l'udienza di conciliazione presso la CCIA di Catanzaro, si è conclusa con un verbale di mancata comparizione.

Per tutto quanto sopra esposto.

Vista la proposta di decisione del Direttore del Co.Re.Com. Calabria Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell'art. 19 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti; Udita la relazione del Presidente di questo Comitato, Prof. A. Manganaro, nell'odierna seduta;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

1) L'accoglimento parziale, nei termini esposti in motivazione dell'istanza presentata dal sig. xxxx, in data 19 marzo 2012, per il che la società Vodafone Omnitel è tenuta a corrispondere all'utente, mediante assegno o bonifico bancario, le seguenti somme:

- a) l'indennizzo pari a € 81,00 (ottantuno/00) per mancata riparazione guasto, per il periodo dal 9 gennaio al 4 aprile 2009, per complessivi 86 giorni, al parametro giornaliero di euro 2,50, conformemente a quanto stabilito dall'art. 5, comma 2, e dall'art. 12 comma 2, (utenza di tipo "affari") della delibera 73/11 CONS, allegato A, (all'indennizzo previsto pari a € 430,00 vengono decurtate le somme di € 15,00 e € 334,00);
- b) l'indennizzo pari a € 3.120,00 (tremilacentotrenta/00) per il periodo dal 15 febbraio all'11 settembre 2009, per complessivi 208 giorni, al parametro giornaliero di euro 7,50, conformemente a quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, e dall'art. 12 comma 2, (utenza di tipo "affari") della delibera 73/11 CONS, allegato A;
- c) l'indennizzo di € 173,00 (centosettantatré/00) per la mancata risposta ai reclami per il periodo 25 febbraio - 17 agosto 2009, per complessivi 173 giorni, al parametro giornaliero di euro 1,00, conformemente a quanto stabilito dall'art. 11 della delibera 73/11 CONS, allegato A;
- d) Euro 100,00 (cento/00) a titolo di spese di procedura;
- e) lo storno delle fatture pari a € 334,00 (trecentotrentaquattro/00) ove l'operatore Vodafone, non vi avesse ancora provveduto;
- f) la restituzione a Vodafone Omnitel, da parte dell'istante, qualora non lo avesse già fatto, degli apparati da parte dell'utente, ove questi non siano stati ancora restituiti entro e non oltre il termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica del presente provvedimento.

2) E' fatta salva per l'utente la possibilità di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'articolo 19 comma 5, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con deliberazione Agcom n. 173/07/ CONS;

3) Si precisa che le somme riconosciute a titolo di indennizzo dovranno essere maggiorate di interessi legali, calcolati dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia sino al soddisfo;

4) Come disposto dall'art. 19, comma 3, del Regolamento suindicato "il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259";

5) La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sul sito web del Co.Re.Com Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009;

6) Il gestore è tenuto a comunicare a questo Co.Re.Com. l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notificazione della medesima;

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del Processo Amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

I Componenti

f.to Prof. Carmelo Carabetta

f.to Dott. Gregorio Corigliano

Il Presidente

f.to Prof. Alessandro Manganaro

V. Il Direttore

f.to Avv. Rosario Carnevale